

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 282 del 11 agosto 2000

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CCRL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998/99 PER L'AREA DIRIGENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA.

Il giorno 11 agosto 2000 alle ore 11.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

CISL Riccardo MONZEGLIO

CISL/FPS Barbara ABRAM

SAVT Bruno DALLOU

DIRVA/DIRER/DIREL/CONFEDIR Lucia MARIANI – Flavio VERTUI –
Nazzareno SCHIAVO

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 10 agosto 2000 n. 2667, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo per la definizione del CCRL per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 per l'area dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo per la definizione del CCRL per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 per l'area dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 10 agosto 2000 n. 2667, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

CISL
Riccardo MONZEGLIO

CISL/FPS
Barbara ABRAM

SAVT
Bruno DALLOU

DIRVA/DIRER/DIREL/CONFEDIR
Lucia MARIANI

Flavio VERTUI

Nazzareno SCHIAVO

Art.1 Premessa

1. In applicazione dell'art. 37 comma 2° della legge Regionale 45/95 l'Agenda Regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica, e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative costituiscono un unico comparto di contrattazione per l'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'art.1 comma 1 della legge regionale 45/95.
2. Nel rispetto dell'art.39 della citata L.R. 45/95 è prevista nell'ambito del comparto unico di cui al comma precedente una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.
3. Le disposizioni di cui al presente accordo costituiscono Contratto Collettivo di Lavoro regionale per la Dirigenza del comparto unico formato da:
 - Regione
 - Enti Pubblici non economici dipendenti dalla regione di cui all'art.1 della 45/95, fatta eccezione per l'ARPA disciplinata dal successivo art. 27;
 - Enti indicati all'art. 1 della L.R. 23/8/93 n°73.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, anche se una delle due parti ne dà disdetta, mantiene le disposizioni contrattuali in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai

dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993.

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.

Art. 3

Campo di applicazione

1. A far data dal 1 gennaio 1998 il presente accordo disciplina in via esclusiva il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato appartenente alla qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti di cui al precedente articolo 1.

2. Nel testo del presente accordo i riferimenti alla L.R. 45 del 23 ottobre 1995 come modificata, integrata o sostituita da leggi successive sono riportati come L.R. 45/95, mentre quelli relativi agli Enti e Amministrazioni di cui al precedente comma 3° dell'art.1 sono riportati come Enti del comparto unico regionale.

Art. 4

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficacia, l'efficienza, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al riconoscimento della centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.

2. In coerenza con l'obiettivo di cui al comma 1, è previsto un sistema stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:

- contrattazione collettiva a livello di comparto;
- contrattazione collettiva decentrata sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;

- contrattazione di settore sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
- concertazione;
- informazione;
- consultazione, nei casi previsti dal presente contratto;
- interpretazione autentica del contratto.

Art. 5

Contrattazione collettiva decentrata a livello di ente e settore

1. La contrattazione decentrata concerne gli enti con almeno cinque dirigenti e si svolge sulle seguenti materie:

- a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modificazioni;
- b) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
- c) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo le previsioni dell'art. 9;
- d) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;

2. Per gli Enti con meno di cinque dirigenti le materie di cui al comma 1 sono oggetto di specifica trattativa a livello di settore.

3. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 4, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

4. I contratti collettivi decentrati e di settore non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative di cui ai commi 1 e 2 sono costituite con le modalità previste dalla L.R. 45/95 entro trenta giorni

dalla presentazione delle piattaforme e convocano la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato.

Art. 6 Informazione

1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 8, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.

2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCRL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata, l'informazione deve essere preventiva.

Art. 7 Concertazione

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 8 ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.6, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie:

- a) criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- b) criteri generali relativi alle modalità di combinazione, integrazione e ponderazione dei fattori di cui all'art. 16 per l'erogazione del salario di risultato;

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

4. La concertazione di cui ai commi precedenti per gli Enti con meno di cinque dirigenti si svolge a livello di settore; la delegazione di parte pubblica è

definita con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 5.

Art. 8

Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCRL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle RSU per la specifica area della dirigenza.

Art. 9

Composizione delle delegazioni

1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative alle Aree della Dirigenza, la delegazione è composta:
 - dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCRL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
 - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCRL.
3. Ai fini della contrattazione collettiva di settore le delegazioni di parte pubblica e sindacale sono disciplinate dall'art. 38 comma 3 della L.R. 45/95.
4. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.

Art. 10
Mobilità

1. E' consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi del comparto a domanda o per esigenze delle amministrazioni interessate previa loro intesa ed assenso del dipendente.

Art. 11
Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale per tutti gli enti del comparto unico regionale è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

Decorrenze	Incrementi
dall'1.11.1998	L. 74.000
dall'1.07.1999	L. 62.000

2. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, dall'1.7.1999, è pertanto rideterminato in L. 37.632.000, per dodici mensilità.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. E' altresì confermato il maturato economico annuo eventualmente in godimento, nonché l'indennità di bilinguismo da erogarsi con le modalità vigenti.

Art. 12
Effetti nuovi trattamenti economici

1. Le misure dei trattamenti economici risultanti in applicazione dell'art. 11 dalle voci stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, maturato economico hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sui premi di cui all'art. 184 comma 7

della Legge Regionale 28 luglio 1956, n. 3 e sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi riscatti.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel biennio 1998/1999 o 2000/2001 del periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 13 Retribuzione di posizione

1. Con decorrenza dal 1/1/99 la retribuzione di posizione di cui all'art.10 del contratto 1994/1997 del personale con qualifica dirigenziale e vice dirigenziale dell'amministrazione regionale si applica a tutti i dirigenti degli enti del comparto unico regionale ed è rideterminata come segue:

- a) da un minimo di 48.600.001 fino ad un massimo di 82.000.000 per le posizioni di cui al comma 2 dell'art.14 della L.R. 45/95
- b) da un minimo di 33.900.001 fino ad un massimo di 48.600.000 per le posizioni di cui al comma 3 dell'art.14 della L.R. 45/95
- c) da un minimo di 17.000.000 fino ad un massimo di 33.900.000 per le posizioni di cui al comma 4 dell'art.14 della L.R. 45/95

2. Le posizioni già determinate con valori inferiori ai tetti massimi previsti dall'art.10 del contratto 1994-97 del personale con qualifica dirigenziale e vice dirigenziale dell'amministrazione regionale sono incrementate proporzionalmente ai nuovi valori del precedente comma.

Art.14 Retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Comunità Montane

1. Nel rispetto delle classificazioni stabilite dal regolamento n. 4 del 17/8/99 di attuazione della legge 46/98 il salario di posizione dei Segretari delle Comunità Montane e dei Comuni è determinato sulla base della seguente tabella.

Per i Segretari delle Comunità Montane a decorrere dal 01.01.1999.
Per i Segretari dei Comuni a decorrere dal mese successivo alla data di opzione prevista dal comma 1 dell'art.32 del regolamento n. 4/99 per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali.

Sedi di segreteria	
Aosta	Da un minimo di 48.600.001 ad un massimo di 82.000.000
Comuni e Convenzioni di Comuni inseriti nella seconda fascia del R.R. 17/08/99 n. 4 Comunità montane	Da un minimo di 33.900.001 ad un massimo di 48.600.000
Comuni inseriti nella terza fascia del R.R. 17/08/99 n. 4	Da un minimo di 17.000.000 ad un massimo di 33.900.000

2. Le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 26 comma 3 del R.R. 17/08/99 n. 4 possono essere fissate nel limite massimo del 20% della retribuzione di posizione di riferimento. La somma delle indennità di posizione di riferimento e della relativa maggiorazione non può, comunque, superare il tetto massimo di riferimento previsto dal comma precedente.

3. Le maggiorazioni di cui all'art. 20 comma 3 del R.R. 4/99 devono essere entrocontenute nell'indennità di posizione attribuita ai sensi del precedente comma 1.

Art. 15 Reggenze-supplenze

1. Le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 22 comma 8 del R.R. 4/99 possono essere fissate nel limite massimo del 20% della retribuzione di posizione di uno dei singoli comuni interessati in riferimento a quella più elevata. La somma delle indennità di posizione e della relativa maggiorazione non può, comunque, superare il tetto massimo di riferimento relativo ai comuni interessati previsto dal comma 1 dell'art. 14 del presente contratto.

Art.16 Retribuzione di risultato

1. Con le decorrenze e per i dirigenti di cui agli art. 13 e 14 l'indennità di risultato ha un valore pari al 20% della corrispondente indennità di posizione.

2. La retribuzione di risultato è legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti.

3. E' attribuita dagli enti nell'ambito del più ampio processo di valutazione ai sensi dell'art.22 della L.R. 45/. Essa si raccorda con i sistemi di valutazione ivi previsti.

4. Gli enti definiscono i criteri di erogazione annuale, tenuto conto dei seguenti fattori di valutazione che potranno essere variamente combinati ed integrati da ciascuna amministrazione:

- a) Grado di conseguimento degli obiettivi;
- b) Capacità dimostrata nel gestire il proprio tempo lavoro/flessibilità;
- c) Capacità di gestire, motivare, guidare i collaboratori;
- d) Grado di collaborazione con gli altri settori;
- e) Capacità di gestire e promuovere innovazioni e formazione;
- f) Qualità dell'apporto personale specifico;
- g) Adattamento al contesto di intervento;
- h) Capacità di gestione delle risorse assegnate.

5. Gli Enti devono comunicare preventivamente gli obiettivi annuali. La singola scheda di valutazione dovrà essere compilata in base alle autonome determinazioni assunte contestualmente alla preventiva individuazione dei fattori di valutazione e della loro ponderazione, che sono oggetto di concertazione.

6. L'indennità di risultato è stabilita dall'organo di governo (giunta) dell'ente con propria deliberazione.

7. In caso di mancata preventiva definizione degli obiettivi, delle loro fasi o tempi di conseguimento, si terrà conto solo dei restanti fattori di valutazione.

8. Il valore della retribuzione di cui al comma 1 è adeguato proporzionalmente al risultato dei fattori di valutazione.

9. Le eventuali somme non corrisposte per la mancata attribuzione dei parametri massimi di valutazione costituiscono economia di bilancio per l'Ente.

Art. 17 Premi straordinari di anzianità

1. Ferme restando le posizioni individuali acquisite al 31 dicembre 2001 da ciascun dirigente regionale, dal 1° gennaio 2002 cessa l'applicazione dell'art. 184, comma 7, della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e a decorrere dalla stessa data cessa l'applicazione dell'art. 3 della L.R. 19 agosto 1992, n. 42, al personale della Casa da gioco di Saint-Vincent.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al compimento del ventesimo e del trentesimo anno di anzianità di servizio effettivamente prestato presso l'Amministrazione regionale e presso gli enti e uffici assorbiti dalla Regione, i dirigenti hanno titolo alla liquidazione dei premi straordinari di anzianità stabiliti in misura, rispettivamente di due o tre mensilità intere degli emolumenti in godimento alla data del 31 dicembre 2001, ridotta proporzionalmente ai ratei mensili maturati alla stessa data. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

3. L'ammontare dei premi è maggiorato dalla rivalutazione monetaria calcolata dalla data del 1° gennaio 2002 alla data del compimento delle previste anzianità di servizio.

Art. 18 Casinò

1. Per il personale di cui all'art.4 dell'accordo ARRS / OO.SS. del 5/3/98 relativo ai livelli dirigenziali dell'Amministrazione regionale la retribuzione di posizione di cui al precedente articolo 5 è incrementata, con le stesse decorrenze, del 30%.

Art. 19 Onnicomprensività

1. Il trattamento economico di cui agli artt. 11, 13, 14, 16e 18 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

2. Le somme eventualmente acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento del trattamento economico dei dirigenti a quanto previsto dal presente accordo sono utilizzate per il finanziamento del rinnovo contrattuale.

Art. 20

Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico

1. Nelle ipotesi di disapplicazione ai sensi della L.R.45/95 di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici non previsti o confermati dal presente CCRL, i più elevati compensi sono riassorbiti negli importi di spettanza di cui agli art. 11, 13 e 14.
2. Per i segretari comunali e di Comunità montana nell'eventualità in cui il totale dato dalla retribuzione, da eventuali indennità conseguenti a reggenze o convenzioni, dalla indennità di direzione e relativi accessori previsti dal CCNL dei direttivi scaduto il 31/12/97 (o dall'indennità di posizione prevista dal CCNL dei dirigenti scaduto il 31/12/97) e dalla media dei diritti di segretaria percepiti nell'ultimo triennio, rapportata ai mesi di effettivo servizio, fosse superiore alla somma degli importi di spettanza di cui agli art. 11 (stipendio tabellare annuo) 14 e 16, la differenza viene mantenuta ad personam, riassorbibile con l'assegnazione di una retribuzione di posizione più favorevole.

Art. 21

Responsabilità civile, amministrativa, contabile e patrocinio legale

1. Le amministrazioni assumono l'onere inerente alla copertura assicurativa della responsabilità civile, amministrativa e contabile del dirigente e dei correlati oneri di patrocinio legale in relazione ai danni dallo stesso arrecati a terzi, nello svolgimento dei compiti del proprio ufficio, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave.
2. Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurano al dirigente sottoposto a procedimento penale, in relazione ad atti e fatti connessi all'espletamento dei compiti istituzionali del proprio ufficio che non diano luogo a forma alcuna di conflitto di interesse, l'assistenza processuale in ogni stato di giudizio e assumono l'onere finanziario del patrocinio legale autonomamente eletto dal dirigente stesso, direttamente, previo visto di congruità apposto dall'organo competente dell'amministrazione, o mediante stipulazione di apposita copertura assicurativa.

3. Le amministrazioni assumono l'onere finanziario conseguente alle spese legali, con le modalità di cui sopra, sostenute dal dirigente sottoposto a procedimento penale in relazione ad atti e fatti connessi all'espletamento dei compiti istituzionali del proprio ufficio che abbiano dato luogo a conflitto di interessi tra l'Amministrazione e il dirigente stesso, quando tale procedimento si sia concluso con il proscioglimento a conclusione della fase preliminare, ovvero con sentenza di piena assoluzione.

Art. 22

Dirigenti con incarico di segretario

1. I Dirigenti di cui all'art. 13 del R.R. 17.08.99 n. 4 per tutto il periodo di durata dell'incarico sono collocati in comando presso l'ente in cui sono incaricati delle funzioni di segreteria. Nell'ipotesi in cui detto incarico sia svolto nel proprio ente sono posti in distacco.

Art. 23

Norme di salvaguardia

1. I contenuti economici e normativi del presente accordo saranno prorogati, oltre le scadenze temporali previste, qualora non intervengano successivi accordi e i benefici previsti potranno avere sospensione, totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa come previsto dall'art. 38, comma 4, della L.R. 45/95.

Art. 24

Norma transitoria

1. In via transitoria e fino a completa definizione del contratto unico per la dirigenza regionale e degli enti locali trova applicazione la disciplina dei contratti collettivi vigenti nel comparto unico stipulati per il quadriennio 1 gennaio 1994 – 31 dicembre 1997 per le parti e/o materie non comprese nel presente accordo.

Art. 25

Previdenza complementare

1. L'Amministrazione regionale e le OO.SS. ribadiscono di aver partecipato, quali soggetti promotori, alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo ed alla costituzione del FOPADIVA – fondo pensione complementare per i lavoratori di pendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Al FOPADIVA potrà liberamente aderire, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i dirigenti dipendenti degli Enti di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. 23 ottobre 95, n. 45, che già non aderisce al fondo cessazione servizio, che abbia superato il periodo di prova e che sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico degli Enti e di quella dovuta dal dirigente è inizialmente definita nell'1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e potrà essere successivamente modificata con un accordo tra le parti. Il versamento della quota di contribuzione a carico dell'Ente è dovuta solo in caso di adesione del dirigente al fondo pensione integrativo FOPADIVA.
4. Le parti si impegnano a definire successivamente per l'intero comparto le modalità di trasformazione della buonuscita del TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.

Art. 26

Dirigenti in servizio presso l'A.R.P.A.

1. Ai dirigenti in servizio presso l'A.R.P.A. alla data di sottoscrizione del presente accordo e fino all'entrata in vigore di apposita norma contrattuale, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo dell'Area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, con le relative tabelle di equiparazione. I singoli dirigenti mantengono le anzianità di servizio maturate presso gli Enti di provenienza.
2. I dirigenti assunti presso l'A.R.P.A. successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e fino all'entrata in vigore di apposita norma contrattuale, sono soggetti alle disposizioni, sia di carattere giuridico che economico, previste dal contratto collettivo dell'Area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Importo massimo salario di posizione
 Periodo 01/01/1999 - 31/12/1999
 Periodo 01/01/2000 - 31/12/2000
 Periodo 01/01/2001 - 31/12/2001

DIRIGENTI	Salario di posizione attuale	13 ^a mensilità	Totale attuale salario di posizione	Valore con oneri riflessi al 40% a carico Amm. Reg.le	Nuovo valore salario di posizione	Nuovo valore con oneri riflessi al 40% a carico Amm. Reg.le	Differenza	Numero Dirigenti	
1A	70.000.000	5.833.333	75.833.333	106.166.667	82.000.000	114.800.000	8.633.333	19	164.033.333
2A	38.500.000	3.208.333	41.708.333	58.391.667	48.600.000	68.040.000	9.648.333	42	405.230.000
3A	26.000.000	2.166.667	28.166.667	39.433.333	33.900.000	47.460.000	8.026.667	51	409.360.000
3B	20.800.000	1.733.333	22.533.333	31.546.667	27.120.000	37.968.000	6.421.333	6	38.528.000
SEGRETARI PARTICOLARI	26.000.000	2.166.667	28.166.667	39.433.333	33.900.000	47.460.000	8.026.667	8	64.213.333
TOTALE									1.081.364.667

Tabella f)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Importo massimo salario di risultato
 Periodo 01/01/1999 - 31/12/1999
 Periodo 01/01/2000 - 31/12/2000
 Periodo 01/01/2001 - 31/12/2001

DIRIGENTI	Salario di risultato attuale	Valore con oneri riflessi al 40% a carico Amm. Reg.le	Nuovo valore salario di risultato	Nuovo valore con oneri riflessi al 40% a carico Amm. Reg.le	Differenza	Numero Dirigenti	
1A	9.102.000	12.742.800	16.400.000	22.960.000	10.217.200	19	194.126.800
2A	5.012.000	7.016.800	9.720.000	13.608.000	6.591.200	42	276.830.400
3A	3.386.000	4.740.400	6.780.000	9.492.000	4.751.600	51	242.331.600
3B	2.710.000	3.794.000	5.424.000	7.593.600	3.799.600	6	22.797.600
SEGRETARI PARTICOLARI	3.386.000	4.740.400	6.780.000	9.492.000	4.751.600	8	38.012.800
TOTALE							774.099.200